

Avv. Giulia Andretta

VIA ROMA, 6 – 35013 CITTADELLA (PD)

TEL. 049 / 5973133 - FAX 049 / 5970364

giulia.andretta@ordineavvocatipadova.it

studioandrettaziliotto@yahoo.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di

Piano del Consumatore ex artt. 9 e ss. Legge n. 3/12

Nell'interesse del Signor

VENTUROLI MASSIMO c.f. VNT MSM 62D03 C204Q, nato a Castel Maggiore (Bo) il 3.04.1962 e residente a Vigonovo (Ve) in via Isonzo n. 38 i. 8 (**doc. A**) rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi allegato al presente atto, dall'avvocato Giulia Andretta (c.f. NDR GLI 79C47 C111A) del foro di Padova, la quale dichiara ex L. 14.05.2005 n. 80 di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 049 5970364 o all'indirizzo pec giulia.andretta@ordineavvocatipadova.it, con domicilio eletto presso il suo studio in Cittadella, via Roma n. 6,

premesse che

1. ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè il ricorrente:
 - risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ovvero si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
 - è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b della Legge 3/2012, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni"*

esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione), né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della medesima legge;

2. il ricorrente ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'ODCEC di Venezia domanda al fine di ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;

3. all'esito di tale procedimento veniva nominato quale gestore la dott.ssa Patrizia Zaniol, che ha accettato l'incarico (**doc. B**);

4. la scrivente difesa ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

5. la dott.ssa Patrizia Zaniol ha provveduto a redigere la richiesta relazione, alla quale integralmente ci si riporta e che viene allegata al presente Piano, *infra* proposto (**doc. C**);

tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura “piano del consumatore”, o in subordine, di “accordo di ristrutturazione dei debiti”, a norma degli articoli 9 e ss. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi.

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto segue.

STORIA DEL RICORRENTE

Il ricorrente Massimo Venturoli è pensionato dal luglio 2013.

In precedenza lavorava quale poligrafico con uno stipendio mensile che variava dai 2.500,00 ai 2.700,00 euro, a seconda dei turni di lavoro. Ha usufruito dei benefici riservati al settore per andare in prepensionamento con 35 anni di lavoro, e attualmente percepisce una pensione che ammonta a circa euro 1.950,00 netti mensili.

Le sue difficoltà sono iniziate proprio con il pensionamento, quando il reddito del ricorrente ha subito una contrazione, diminuendo di circa 800,00 euro al mese.

Il ricorrente non ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR, che gli è stato invece erogato a piccole rate a distanza di più di un anno, a causa del fallimento della società per cui lavorava.

Non riuscì pertanto al pensionamento a pagare regolarmente le rate dei due finanziamenti in essere, ovvero le rate del mutuo contratto con Unicredit per l'acquisto dell'abitazione dove ancor oggi risiede e il finanziamento acceso con Findomestic nel 2004 per l'acquisto dell'auto.

Trovandosi in difficoltà richiese l'apertura di linee di credito alla Banca e ad alcune finanziarie, rinegoziando anche i finanziamenti in essere. Ristrutturò il debito con Unicredit Banca S.p.a., a fronte della cessione del quinto della pensione, ottenendo così la chiusura del mutuo sulla casa, con cancellazione dell'ipoteca, e la chiusura dello scoperto della carta di credito, a fronte però dell'aumento della rata mensile, senza riuscire a risolvere tutte le sofferenze in essere.

Le difficoltà permanevano e così il sig. Venturoli

La fortuna però non girava e il sig. Venturoli,

cercava nuove linee di credito, anche per importi molto piccoli (3.000,00 euro), per avere liquidi

L'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte però permaneva, anzi, i debiti aumentavano,

Il ricorrente si era chiuso in sé stesso e non aveva parlato delle difficoltà economiche con i familiari.

La moglie, ha infatti scoperto le difficoltà finanziarie del marito (e della famiglia) solo a novembre 2018

Il sig. Venturoli si è quindi rivolto

e da dicembre 2018 lo sta frequentando con regolarità. Ha deciso di rinunciare alla gestione dei conti correnti e delle carte di credito (che pur rimangono a lui intestati), lasciandone la gestione nelle mani della moglie.

La moglie comproprietaria dell'immobile dove vivono, supporta e sostiene il marito, anche se non a livello economico, avendo lei lasciato il lavoro nel 2005, senza aver maturato i requisiti pensionistici, per prendersi cura dell'anziana madre.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

Dalla cronologia degli eventi, che hanno caratterizzato la vita dall'istante, è evidente che le cause del sovraindebitamento vanno ricercate in una serie di accadimenti che hanno irrimediabilmente compromesso la situazione economica dell'istante, generando l'attuale situazione di sovraindebitamento.

Anzitutto la crisi della società per la quale lavorava che ha portato il sig. Venturoli ad optare per il prepensionamento. Ciò ha comportato una forte contrazione del suo reddito e, come già *supra* detto,

Nel caso di specie, pertanto, vi sono i requisiti per ricorrere alla procedura del piano del consumatore.

Sul punto, l'art. 12-bis c. 3 della L. n. 3/2012 stabilisce che: *“Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*.

La disposizione citata subordina, quindi, l'omologazione del piano del consumatore ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze: 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

Dalla documentazione fornita appare del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad un sovraindebitamento senza colpa.

Nel momento in cui l'istante ha contratto le prime obbligazioni di pagamento era nella piena possibilità di adempiere alle stesse; mentre le successive obbligazioni assunte, dopo il pensionamento, sono state sottoscritte in un momento in cui l'istante non era nel pieno delle sue facoltà,

La giurisprudenza di merito sul tema è pressochè unanime e tesa al riconoscere il requisito della meritevolezza, nell'accezione di assenza di colpa di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012; laddove il debitore affermi e dimostri che la causa del proprio indebitamento e/o del proprio sovraindebitamento sia da individuarsi _____, e **laddove il debitore abbia consapevolmente preso atto** affrontandola in misura adeguata e,

....., come ha fatto il sig. Venturoli dopo

II

sig. Venturoli, infatti, volontariamente, si è recato

e segue

..... (**doc. D - E**). L'istante inoltre ha deciso di rivolgersi al Tribunale per ottenere la **nomina di un amministratore di sostegno (procedimento n. 616/20 r.g. - doc. F)**,

All'udienza dello scorso 9.09.2020 il Tribunale di Venezia ha provveduto alla nomina della signora _____, quale amministratore di sostegno del sig. Venturoli (si allega il profilo del fascicolo n. 616/2020 R.G., dal quale si evince che il fascicolo telematico alla data del 22.9.20 non è ancora aggiornato - **doc. G** : sarà cura della scrivente depositare il provvedimento di nomina non appena la cancelleria lo caricherà).

L'ottenuta nomina di un amministratore di sostegno va a garantire maggiormente la sostenibilità della proposta formulata con il Piano del consumatore, dato che il flusso finanziario necessario per pagare i creditori sarà garantito, in quanto sottratto alla disponibilità del sig. Venturoli: sarà infatti solo l'amministratore di sostegno ad avere accesso al conto corrente del sig. Venturoli e a disporre i bonifici ai creditori secondo il piano pagamenti predisposto dall'OCC.

Alla luce di tutto quanto dedotto è evidente l'assenza di colpevolezza da parte del ricorrente nell'aver determinato il sovraindebitamento e, conseguentemente, deve considerarsi soddisfatto il requisito della meritevolezza richiesto dalla Legge al fine di ottenere l'omologa del piano.

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza che si è creata, si ritiene di presentare il presente piano del consumatore, come previsto dagli artt. 9 e seguenti della legge n. 3/2012, proposta che si va di seguito a dettagliare.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Va premesso che il sig. Venturoli percepisce una pensione mensile netta di circa **1.910,00 euro** (cfr. dichiarazioni dei redditi - **doc. H - I - L**).

Premesso quanto sopra, l'istante intende proporre la soddisfazione dei creditori attraverso i flussi economici rinvenienti dalla propria pensione,

ovvero versando alla procedura la somma di **euro 700,00** mensili per 60 mesi a partire dall'omologa definitiva del presente accordo, e così per un totale di **euro 42.000,00**, che verrà quindi messa a disposizione dei creditori. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante, ovvero da lasciare un reddito residuale (cfr. tabella spese sostentamento famiglia - **doc. M**) che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita (tenendo conto che l'esponente vive con moglie a suo carico), senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat (cfr. soglia povertà 2019 - **doc. N**), l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa **Euro 81.295,78**, come dettagliati nell'elenco allegato alla presente istanza (**doc. O**), suddiviso per i singoli debitori (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente piano).

Preliminarmente all'esposizione della proposta di finanziamento del piano, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito, al patrimonio liquidabile del soggetto ed alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano del consumatore proposto.

Classe 1: Crediti in Predeuzione

Come previsto dall'art. 13, comma 4-*bis*, legge 3/2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per residui **euro 5.508,46** comprensivi di oneri accessori e spese, a saldo del compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Venezia;
- per **euro 1.710,00** a Piano Debiti S.r.l., consulente di parte che ha seguito la redazione del presente accordo e le attività connesse allo stesso, ivi compresi la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione della proposta;
- per **euro 3.876,10** comprensivi di accessori di legge, alla scrivente procuratrice, Avv. Giulia Andretta, per l'attività di consulenza e assistenza prestate per la presente procedura e per quella di nomina di amministratore di sostegno.

Classe 2: Crediti Privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti che, muniti di pegno, privilegio o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente *“allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”* dall'art. 7 comma 1 L. 3/2012.

Nel caso in specie, non risultano creditori privilegiati; si ritiene tuttavia opportuno provvedere ad una stima del valore dei beni di proprietà dell'istante, al fine di prospettare l'alternativa liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo questi i beni tramite procedura esecutiva.

Nel caso in esame il patrimonio immobiliare dell'istante è costituito dalla proprietà per ½ dell'immobile di residenza situato in Vigonovo (VE) alla via Isonzo n. 38 e relative pertinenze, e che al Catasto dei Fabbricati del Comune di Vigonovo risulta composto dalle seguenti unità immobiliari:

- Foglio 8, particella 669, sub 27, Categoria A/3, classe 5;
- Foglio 8, particella 669, sub 13, Categoria C/6, classe 10;

Il bene è stato stimato ad un valore di mercato di Euro 94.176,00 come si evince dalla perizia di stima della Gaia Immobiliare, che si allega e, quindi, il valore della quota di titolarità dell'istante sarà pari alla metà di tale importo, e così per Euro 47.088,00; dovendosi tuttavia considerare l'ipotesi in cui tale immobile sia oggetto di vendita tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il valore anzidetto del 35% - per l'impossibilità di garantire l'assenza di vizi occulti del bene e considerando che, stante la generale crisi del mercato immobiliare, è del tutto inverosimile supporre l'aggiudicazione al primo esperimento di vendita, che potrebbe anzi avvenire con una riduzione fino ad un quarto rispetto al prezzo base d'asta, anche in considerazione del fatto che non sarebbe oggetto di vendita la piena proprietà dell'immobile - e così indicando la cifra di Euro 35.316,00 (trentacinquemilatrecentosedici/00) quale probabile prezzo di vendita.

Tenendo conto inoltre del fatto che in caso di liquidazione coattiva, per avere il netto ricavo a favore dei creditori, è necessario considerare inoltre le probabili spese della procedura a carico dei creditori, stimabili prudenzialmente nel 20% del prezzo di vendita, **con riferimento ai predetti beni immobili, si ritiene che l'alternativa liquidatoria possa essere valutata intorno ad un valore di liquidazione stimabile in Euro 28.252,80 (ventottomiladuecentocinquantadue/80).**

Per quanto riguarda, infine, il patrimonio mobiliare, esso risulta essenzialmente composto da una automobile HONDA CIVIC a benzina, targata CG441SN, in quanto immatricolata in data 04/02/2004: il relativo valore può considerarsi del tutto irrilevante.

Si veda l'allegato elenco beni (**doc. P**).

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti, ovvero la totalità dei debiti rilevati. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa **Euro 81.295,78**.

Si segnala che il credito di Unicredit S.p.a. è assistito dalla cessione volontaria del quinto, ma anche tale credito dovrà essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, facendo venir meno la cessione, al fine anche di permettere la *par condicio creditorum*.

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che la cosiddetta "cessione del quinto" altro non è che un mutuo chirografario di lavoratori subordinati e pensionati il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili del datore di lavoro/ente previdenziale direttamente all'istituto creditizio e in quanto tale deve essere soddisfatto secondo l'ordine di ripartizione proposto, in virtù del principio della *par condicio creditorum*.

Con questo strumento di finanziamento il cedente non intende privarsi della titolarità del credito ma vuole meramente legittimare il cessionario alla riscossione del credito stesso, conferendo mandato al terzo ceduto (datore di lavoro/ente previdenziale) a prelevare mensilmente dai propri emolumenti una somma equivalente alla rata oggetto di cessione ed a versare tale somma alla mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito. Si tratta, pertanto, di una delegazione a riscuotere piuttosto che di una cessione del credito come, invece, previsto nei contratti che gli istituti creditizi fanno sottoscrivere ai propri clienti.

Secondo quanto ormai ritenuto pacifico in giurisprudenza, inoltre, in ogni caso detti finanziamenti non sono in alcun modo privilegiati, in quanto si limitano ad attuare una garanzia atipica senza alcuna costituzione di

privilegio, non essendovi disposizione di legge che li consideri come causa produttiva di privilegio (cfr. Cass. Civ. 30 maggio 1960 n. 1398).

Inoltre, dalla lettura delle recenti pronunce in materia, pare essere ritenuto come pacifico il principio secondo il quale alla Procedura di Composizione della Crisi sono ammissibili anche i crediti garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione/pensione (cfr. decreto di omologa di un Piano del Consumatore del 15 febbraio 2017, pubblicato il 20 febbraio 2017, con il quale il Tribunale di Livorno si è allineato ai precedenti di Torino, Siracusa e Pistoia, ribadendo l'ammissibilità del principio).

Il Tribunale di Livorno, infatti, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sezione III, 17 gennaio 2012 n. 551 e Cass. Civ. 31 maggio 2005 n. 17590) ha affermato che *"...il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro che, quindi, sorge solo al momento in cui viene maturato il diritto di percepire il relativo rateo mensile"* e che, *"ritenere il contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10, comma 2, lett. C). Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (ed, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti"*.

La cessione del quinto della retribuzione/pensione viene assimilata, dunque, ai contratti di cessione di crediti futuri, che dispiegano un'efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva

esistenza con la conseguenza che i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili alla procedura di sovraindebitamento che sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell'omologa del Piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, secondo le norme di legge.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, inoltre, altro non è che una procedura concorsuale con la conseguenza che ad essa si applicherebbero per analogia le norme previste dalla normativa sul concordato preventivo e sul fallimento, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 169-*bis* della legge fallimentare. A ciò si aggiunga, altresì, la circostanza che la normativa stessa del sovraindebitamento, quando parla dei crediti che non possono essere falcidiati, non ricomprende quelli derivanti da cessione di quote di stipendio/pensione (in punto cfr. Tribunale di Pistoia del 23 febbraio 2015 e del 27 dicembre 2013, e l'orientamento espresso con provvedimento del Tribunale di Roma - sezione fallimentare).

Si evidenzia, altresì, come la volontà del Legislatore sia chiara in tal senso, ovvero prevedere lo stralcio delle cessioni del quinto. Infatti, la Legge n.155/2017, che ha apportato modifiche alle procedure di sovraindebitamento, ha previsto all'art. 67 "Procedura di ristrutturazione dei debiti", al comma 3, che: *"La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio [...]."*

Classe 4: Crediti sopravvenienti

Si ritiene di destinare la somma di euro 1.000,00, ad eventuali crediti e/o costi di procedura che dovessero sopravvenire fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non

dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuante sarà devoluto all'ulteriore soddisfazione della classe dei debitori chirografi.

PROPOSTA per PIANO del CONSUMATORE

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori un "Piano del Consumatore" a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione della classe dei **Crediti in Predeuzione** per complessivi **euro 11.094,56**;
- parziale soddisfazione della classe **Crediti chirografi**, ammontanti a circa **euro 81.295,78**, a cui è proposta una percentuale di soddisfazione pari a circa il 38,00% del valore del debito, per un totale di euro **29.905,44**;
- la messa a disposizione a favore di eventuali **Crediti o costi sopravvenienti** della somma di euro **1.000,00**.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale, secondo il piano di riparto predisposto dall'OCC, dott.ssa Patrizia Zaniol, e saranno effettuati materialmente dall'amministratore di sostegno del sig. Venturoli Massimo, tramite bonifico bancario. Il riparto prevederà la soddisfazione dei creditori secondo l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto *pro quota* rispetto all'importo del proprio debito.

Si dà atto che il sottoscritto procuratore e la creditrice Piano Debiti S.r.l. hanno dato il consenso ad ottenere il pagamento delle proprie competenze anche oltre l'anno e che il credito vantato dall'OCC Veneziano sia soddisfatto con precedenza rispetto al proprio.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il Piano si basa su flussi di cassa provenienti dalla pensione percepita da parte istante.

Al fine di validare l'adeguatezza del Piano proposto, si dichiara che non sono presenti crediti impignorabili e che tra i debiti aventi natura fiscale non sono presenti debiti per IVA o Ritenute d'acconto.

CONVENIENZA PER I CREDITORI

Al fine di valutare la convenienza del piano proposto ai creditori, si ritiene opportuno esprimere alcune valutazioni:

- A) appare evidente come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile;
- B) dalla liquidazione dei beni, presumibilmente, non si genererebbero possibilità di rientro consistente per la maggior parte dei creditori chirografi in quanto il valore stimabile degli stessi è nettamente inferiore all'importo dei debiti e dei costi che i creditori sosterebbero per l'esecuzione forzata;
- C) anzi, la proposta avanzata pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori chirografi e permette loro di recuperare il credito senza affrontare pesanti oneri per l'esecuzione sui beni;
- D) si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante dato che obbligherebbe la sua famiglia a vivere con il minimo indispensabile per il relativo sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori rispetto al minimo incompressibile.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, sig. Massimo Venturoli, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'On.le Tribunale di Venezia, affinché Voglia:

in via preliminare,

- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. n. 3/2012, svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il sig. Venturoli Massimo alla procedura di piano del consumatore e conseguentemente fissi con decreto l'udienza *ex art. 12 bis*, comma 1, L. 3/2012 e disponga la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori;
- disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;
- disponga altresì la sospensione delle eventuali procedure esecutive in essere e in particolare sospenda la trattenuta mensile operata da Unicredit S.p.a. per cessione volontaria del quinto della pensione;
- dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;

in via principale,

accertare e dichiarare la fattibilità e l'idoneità del piano del consumatore e, per l'effetto, omologare il piano stesso così come depositato con il presente ricorso, disponendo la forma più idonea di pubblicità per il relativo provvedimento;

in via subordinata,

in caso di mancato accoglimento del ricorso per "piano del consumatore", concedersi termine all'istante per l'integrazione della documentazione e all'occ per la propria relazione particolareggiata, al fine di poter presentare

domanda per “accordo di ristrutturazione dei debiti”, ai sensi degli artt. 9 e ss. della L. n. 3/2012 e chiedere all’Ill.mo Tribunale adito di pronunciarsi anche su questa domanda;

in via istruttoria,

si allega la documentazione di cui all’art. 9 commi 2 e 3 *bis*, legge 3/2012, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

A_certificato cumulativo residenza e stato famiglia;

B_nomina gestore;

C_relazione dott.ssa Patrizia Zaniol attestante la fattibilità del piano con relativi allegati da n. 01 a n. 28;

D_certificato

E_certificato

F_ricorso ADS n. 616/20 r.g.;

G_estratto da PCT fascicolo n. 616/20 r.g.;

H_dichiarazione redditi 2018;

I_dichiarazione redditi 2019;

L_dichiarazione redditi 2020:

M_elenco spese necessarie al sostentamento della famiglia

N_soglia povertà assoluta;

O_elenco creditori con l’indicazione delle somme dovute;

P_elenco beni;

Q_elenco atti disposizione ultimi 5 anni;

R_dichiarazione assenza atti in frode.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all’art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Dichiarazione di valore: ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modifiche, si dichiara che il presente procedimento sconta un contributo unificato di euro 98,00.

Con osservanza.

Cittadella-Venezia, 23 settembre 2020

- avv. Giulia Andretta -